

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17/12/2020
Nomina referente Organismo composizione della crisi Rhodense

Il Presidente

Premesso che:

La Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.

L'art. 15 della citata Legge 3/2012, prevede che *"1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. "omissis..." 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 24 novembre 2020 è stato approvato il regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) del Rhodense, che disciplina le funzioni riservate al suddetto Organismo negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Rilevato che all' art. 4 del citato Regolamento sono individuati i componenti dell'Organismo nelle figure di:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore Scientifico;

e che all'art. 5 sono disciplinate le competenze e le funzioni della figura del Referente come segue:

"Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Presidente, dura in carica quattro anni e può essere rinominato. Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

In particolare:

- *esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e stabilisce loro ammissione nell'elenco dei Gestori della crisi;*
- *dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;*
- *esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;*
- *effettua una prima valutazione rispetto all'ammissibilità delle domande presentate;*
- *nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;*
- *procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato B del presente regolamento;*
- *è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;*
- *presenta a Sercop il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.*

Le spese relative al mantenimento dell'Organismo sono proposti dal Referente dovranno essere approvati dal Direttore Generale con proprio atto.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di

cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M n. 202/2014."

Ritenuto di nominare, alla luce di quanto sopra, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi Rhodense, nella persona del Dott. Guido Ciceri, nato a Milano, il 27/10/1965, residente a Lainate (MI), che, come si evince dal curriculum allegato, possiede idonea professionalità, esperienza e competenze specifiche in materia, nonché tutti i requisiti analiticamente richiesti dal D.M. 202/2014 e dal citato regolamento. A ciò si aggiunge che il suddetto si è reso promotore dell'iniziativa di istituire il citato organismo di composizione della crisi, sensibilizzando l'Assemblea sulle opportunità e sugli strumenti che la legge 3/2012 mette a disposizione delle persone in difficoltà finanziaria e ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione del predetto incarico.

Dato atto che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.M. 202/2014 e dell'art. 16 del citato regolamento comunale, all'Organismo spetta il 25% del compenso dovuto, come concordato con il debitore nel piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione, essendo il dott. Ciceri già incaricato come Direttore SER.CO.P., l'attività di referente rientra nel trattamento economico da lui percepito in qualità di dipendente, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'azienda.

Tutto ciò premesso, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento più volte citato approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 24 novembre 2020

DECRETA

1. Di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, quale Referente dell'"Organismo di Composizione della Crisi Rhodense" il dott. Guido Ciceri, nato a Milano, il 27/10/1965, residente a Lainate (MI), che, come si evince dal curriculum allegato, possiede idonea professionalità, esperienza e competenze specifiche in materia, nonché tutti i requisiti analiticamente richiesti dal D.M. 202/2014 e dal citato regolamento. A ciò si aggiunge che il suddetto si è reso promotore dell'iniziativa di istituire il suddetto organismo di composizione della crisi, sensibilizzando l'Assemblea sulle opportunità e sugli strumenti che la legge 3/2012 mette a disposizione delle persone in difficoltà finanziaria e ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione del predetto incarico.
2. Di dare atto che rientrano nell'incarico del Referente l'attività di indirizzo, di coordinamento e di gestione dell'Organismo, nonché tutti i compiti previsti dall'art. 5 del Regolamento dell'OCC Rhodense che disciplina il funzionamento dell'Organismo di Composizione della Crisi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 24 novembre 2020 e riportati in dettaglio in premessa.
3. Di dare atto che il dott. Ciceri è incaricato come Direttore SER.CO.P., pertanto l'attività di referente rientra nel trattamento economico da lui percepito in qualità di dipendente, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'azienda.

Rho, 17.12.2020

Il Presidente
Primo Mauri

ALLEGATI

1. Curriculum vitae Ciceri Guido